



\_\_\_\_\_ **COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO** \_\_\_\_\_  
**Provincia di Trento**

## **SERVIZIO TECNICO**

### **Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico**

**n. 77 dd. 19.06.2017**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria alla centralina idroelettrica “Le Mase”. Affidamento incarico, al Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa con sede in Comano Terme (TN). Assunzione impegno di spesa. Codice C.I.G. n. Z4D1F0E147.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SOVRACOMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 115 dd. 23.08.2006 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di convenzione con il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico, per realizzazione centralina idroelettrica presso il deposito acquedottistico sito in loc. “Le Mase” C.C. San Lorenzo in Banale.”* e dato atto che la convenzione è stata sottoscritta in data 13.09.2006 prot. n. 5724;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 41 dd. 04.04.2013, avente ad oggetto: *“Approvazione modifica convenzione con il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico per centralina idroelettrica presso il deposito acquedottistico sito in loc. “Le Mase” in C.C. San Lorenzo”*;

Vista la nota di richiesta nella quale il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa con sede in Comano Terme (TN), via G. Marconi, n. 6, comunica di dover procedere alla sostituzione di alcuni componenti tecniche sulla centralina Le Mase in quanto deteriorate da sovratensioni di origine atmosferica, avverso un corrispettivo di € 2.720,09.=, I.V.A. esclusa, e pertanto avverso un importo complessivo pari ad € 3.318,51.=, I.V.A. ed oneri inclusi;

Richiamato l'art 2, comma 2 lettera a) della convenzione sottoscritta, il quale prevede che tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione delle manutenzioni straordinarie all'impianto siano a carico del comune;

Constatato pertanto di dover procedere al rimborso di quanto speso per l'acquisto del materiale sostituito come da nota;

Vista la L.P. 23/90 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

## D E T E R M I N A

1. di incaricare, per le motivazioni di cui meglio in premessa citate e tramite trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m., il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa con sede in Comano Terme (TN), via G. Marconi, n. 6, alla sostituzione dei componenti tecnici (sonde livello alla presa Laon e Bolognina) sulla centralina Le Mase in quanto deteriorate da sovratensioni di origine atmosferica, come evidenziati nella nota dd. 11.10.2016, il tutto per un importo di € 2.720,09.=, I.V.A. esclusa, e pertanto avverso un importo complessivo pari ad € € 3.318,51.=, I.V.A. ed oneri inclusi;
2. di imputare la spesa di cui al punto 1) al codice P.F.U. 2.02.01.09.10 (cap. 3800) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, avente la sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che il rapporto contrattuale con il consorzio di cui al punto 1) si perfeziona attraverso scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
4. di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del presente atto, assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e pertanto dichiara di rispettare quanto previsto nella Legge stessa ed in particolare all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.;
5. di dare inoltre atto che in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo - delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
- *geom. Valentino Dalfovo*  
(firmato digitalmente)